

Spett. le
COOPCREDITO scarl
Via Spezioli, 16
66100 CHIETI

Chieti, 24 aprile 2015

Oggetto: atto modificativo/integrativo alla Convenzione "Impresa Italia" stipulata in data 13 luglio 2011

Con riferimento alle precorse intese ed alla Convenzione in oggetto sottoscritta da Coopcredito Scarl e da UniCredit S.p.A. (di seguito "Convenzione"), Vi chiediamo di prendere atto ed accettare le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione medesima, come di seguito evidenziate:

A. L'art. 3 – Garanzia del Confidi si intende così sostituito:

"Art. 3 – Garanzia del Confidi

Il Confidi dichiara di prestare sin d'ora garanzia solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti ai propri associati, che verranno concessi dalla Banca a valere sulla Convenzione, con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c. ed in particolare con il Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 4.

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi dalla Banca, oltre ai relativi interessi – convenzionali e di mora -, spese e oneri accessori, secondo le percentuali di seguito indicate:

- di norma il **50 per cento** degli affidamenti chirografari
- di norma il **30 per cento** degli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria

Resta inteso che potranno essere valutate, per casi specifici, proposte del Confidi con percentuali di garanzia sino ad un massimo dell'**80%** degli affidamenti.

Tutti i termini e le clausole della Convenzione si applicano anche nel caso in cui la garanzia venga rilasciata in cogaranzia con altra garanzia rilasciata da altro Confidi convenzionato con la Banca.

Il Confidi dichiara che le proprie garanzie potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità e ne sia riportata l'indicazione nella lettera di garanzia, dalla controgaranzia a prima richiesta del Fondo di garanzia per le PMI c/o MCC disciplinata dalle

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Cordusio
20123 Milano

Capitale Sociale € 9.849.245.346,50
Ineramente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo del
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderenti al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

Disposizioni Operative del Fondo di garanzia ex L. 662/96 tempo per tempo vigenti. In particolare, il Confidi si impegna a inoltrare alla Banca (anche via e-mail) copia della richiesta di ammissione alla controgaranzia inviata al gestore MCC e successivamente, in caso di ammissione alla controgaranzia, copia della comunicazione ricevuta dal gestore MCC.

In caso di garanzie, prestate da soggetti terzi a favore dell'impresa associata, concorrenti con la garanzia del Confidi, le parti convengono ed espressamente riconoscono che le garanzie prestate dal Confidi sono distinte e separate rispetto alle garanzie concorrenti, ciò in ragione dell'assenza di interesse comune tra lo scopo mutualistico perseguito dal Confidi e la prestazione di garanzie da parte di terzi, con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione; ciò al fine di evitare eventuali azioni di regresso da parte dei terzi garanti nei confronti del Confidi."

- B. Il testo di seguito riportato, recante disposizioni in ordine agli obblighi della Banca in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia, è da considerarsi come parte integrante e sostanziale della Convenzione:

"Obblighi della Banca in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia"

In caso di controgaranzia del Fondo di garanzia la Banca è tenuta a rispettare le Disposizioni Operative del Fondo di garanzia ex L. 662/96, tempo per tempo vigenti. In particolare, la Banca si impegna:

- a) *ad usare la consueta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta dal Confidi in relazione alla richiesta di ammissione alla controgaranzia del Fondo, comunicando senza ritardo ogni eventuale irregolarità riscontrata;*
- b) *a deliberare e stipulare/perfezionare le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi, che non presentano un piano di ammortamento, successivamente alla data della delibera del Comitato di ammissione alla controgaranzia e comunque entro tre mesi da quest'ultima;*
- c) *a deliberare le operazioni di durata superiore a 18 mesi o di durata pari o inferiore a 18 mesi, che presentano un piano di ammortamento, successivamente alla data della delibera del Comitato di ammissione alla controgaranzia e comunque entro tre mesi da quest'ultima;*
- d) *nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento deliberate antecedentemente alla data di delibera di ammissione alla controgaranzia, a condizionare espressamente l'esecutività della delibera di concessione alla delibera di ammissione medesima e a stipulare/perfezionare l'operazione finanziaria successivamente ad essa;*
- e) *nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi o di durata pari o inferiore a 18 mesi, che presentano un piano di ammortamento, deliberate antecedentemente alla data di delibera di ammissione alla controgaranzia, a condizionare espressamente l'esecutività della delibera di concessione alla delibera di ammissione medesima e ad erogare l'operazione finanziaria successivamente ad essa;*
- f) *a comunicare senza ritardo al Confidi e, comunque, non oltre 3 mesi dalla delibera di ammissione alla controgaranzia;*

- per tutte le operazioni, la data di delibera di concessione del soggetto finanziatore o di stipula/perfezionamento dell'operazione finanziaria, e
 - nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento con delibera del soggetto finanziatore condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo, la data di stipula/perfezionamento dell'operazione;
 - nel caso di operazioni di durata superiore ai 18 mesi o di durata pari o inferiore ai 18 mesi con piano di ammortamento, a comunicare senza ritardo al Confidi entro tre mesi dalla erogazione:
 - per tutte le erogazioni, la data di valuta dell'erogazione (parziale o a saldo) e l'importo erogato,
 - in sede di prima erogazione, oltre ai dati previsti al precedente punto:
 - i. la data di scadenza dell'ultima rata,
 - ii. il tipo di tasso applicato (fisso o variabile),
 - iii. il parametro di riferimento del tasso con relativo valore alla data di prima erogazione,
 - iv. lo spread applicato,
 - v. il tasso finito espresso in punti percentuali,
 - vi. le eventuali commissioni bancarie;
- g) in caso di inadempimento del debitore (soggetto beneficiario finale) ad avviare le procedure di recupero del credito, inviando tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto inadempiente l'intimazione di pagamento dell'ammontare totale dell'esposizione con il dettaglio delle rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

La Banca dovrà avviare le procedure di recupero del credito:

- **entro il terzo mese successivo** alla data di scadenza per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, fermo l'obbligo a carico del Confidi di comunicare l'avvio delle procedure di recupero entro due mesi a MCC tramite il Portale FdG,
- **entro 12 mesi dalla data di inadempimento**, da intendersi la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente) per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, rimanendo a carico del Confidi l'onere di comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero a MCC tramite Portale FdG.

Nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, per data di inadempimento si intende la data di ammissione del debitore alle procedure concorsuali ed in particolare:

- la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
- L'intimazione di pagamento da inviarsi a cura della Banca al soggetto inadempiente deve avere per oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composto

dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e degli interessi moratori.

In caso di mancato rispetto da parte della Banca dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, lett. g) e, quindi, di conseguente dichiarazione di inefficacia della controgaranzia da parte del Fondo, anche la garanzia rilasciata dal Confidi si intenderà decaduta."

Premesso che il presente atto produrrà i suoi effetti dal momento del suo perfezionamento, resta inteso che il medesimo non costituisce alcuna novazione della Convenzione sottoscritta in data 13 luglio 2011, che rimane ferma per ogni altro patto, condizione e modalità.

Se concordate con la nostra proposta, Vi chiediamo di manifestare il Vostro accordo ed incondizionata accettazione riportando la nostra proposta su Vostra carta intestata sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri.

Distinti saluti.

UniCredit S.p.A.

Angelo Maria